

EDILIZIA, NOVITÀ E CONFERME: CONGRUITÀ, PATENTE A CREDITI, ADEMPIMENTI

Relatore: Nina Catizone



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Milano



Unione Provinciale
di Milano



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

LA PATENTE A PUNTI
NEL D.L. 2 MARZO 2024 N. 19
CONVERTITO NELLA L. 29 APRILE
2024 N. 56

Relatore: Nina Catizone



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Milano



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO



IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PATENTE A PUNTI

La patente a punti (così come i documenti alternativi) si applicano soltanto nel settore dei cantieri temporanei o mobili disciplinato dal Titolo IV Capo I D.Lgs. n. 81/2008, e non anche nel settore altrettanto pericoloso degli appalti (e sub-appalti) intraziendali di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.



La sicurezza e la “patente a crediti”



LA PATENTE LIMITATA AL SETTORE EDILE?

Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, ove si precisa che per cantiere temporaneo o mobile s'intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

Un elenco non limitato ai lavori edili in senso stretto, come conferma la Cassazione (ad es., dice Cass. 12 settembre 2024 n. 34387, i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nel caso in cui nel medesimo cantiere siano realizzati anche lavori di edilizia o di ingegneria civile).

Milano, 17 settembre 2024


Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.

I RAPPORTI TRA TITOLO IV, CAPO I, E ART. 26 NELL’OTTICA DELLA PATENTE

Ove e sino a quando permane la limitazione della patente a punti ai cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV, Capo I, diventa a maggior ragione essenziale comprendere quali siano i rapporti tra il Titolo IV Capo I e l’art. 26, riguardante l’ipotesi in cui il datore di lavoro committente affidi lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.





La sicurezza e la “patente a crediti”

IL COMMITTENTE HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI IL POSSESSO DELLA PATENTE

se è datore di lavoro che affida lavori edili o
d'ingegneria civile ed è prevista la presenza
anche non contemporanea di più imprese

se non è datore di lavoro e affida lavori edili
o d'ingegneria civile a impresa appaltatrice

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.





La sicurezza e la “patente a crediti”



IL COMMITTENTE NON HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI IL POSSESSO DELLA PATENTE

- se è datore di lavoro che affida a imprese appaltatrici lavori diversi da quelli edili o di ingegneria civile
- se è datore di lavoro che affida lavori edili o di ingegneria civile a imprese appaltatrici e non è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese
- se non è datore di lavoro, e affida il lavoro a soggetto distinto dall'esecutore

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



La sicurezza e la “patente a crediti”



QUANTO ALL'IPOTESI DI UN'OPERA AFFIDATA A UN LAVORATORE AUTONOMO, IL COMMITTENTE:

- **deve rispettare l'art. 26**, a condizione che affidi l'opera a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge la prestazione di lavoro autonomo;
- **altrimenti, deve rispettare il Titolo IV, Capo I**, beninteso ove si tratti di un lavoro edile o di ingegneria civile, nel qual caso deve rispettare gli obblighi previsti a carico del committente o responsabile dei lavori dall'art. 90, commi 1 e 9:

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



La sicurezza e la “patente a crediti”



QUANTO ALL'IPOTESI DI UN'OPERA AFFIDATA A UN LAVORATORE AUTONOMO, IL COMMITTENTE:

- attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15, in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.

DATA DI DECORRENZA

La data di decorrenza dell'obbligo della patente è il 1° ottobre 2024. Ma due ulteriori eventi condizionano la data di decorrenza:

1. le informazioni relative alla patente devono confluire -unitamente ad ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)- in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso gestito dall'INL a norma dell'art. 19 L. n. 79/2022
2. il Ministro del lavoro, con apposito decreto, deve individuare le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.



DATA DI DECORRENZA

SINP

in un'apposita sezione
del portale nazionale
del sommerso gestito
dall'INL a norma
dell'art. 19 L. n. 79/2022

il **Ministro del Lavoro**
deve individuare le
modalità di presentazione
della richiesta di rilascio
ed i contenuti informativi
della patente.



Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



SOGGETTI TENUTI AL POSSESSO DELLA PATENTE

Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.





La sicurezza e la “patente a crediti”



DOCUMENTO EQUIPOLLENTE

Un’alternativa alla patente a punti è per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.

Inoltre, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’**attestazione di qualificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



OBBLIGHI E SANZIONI

Nei cantieri temporanei o mobili, il committente (o responsabile dei lavori) ha l'obbligo di verificare nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, il possesso della patente (o del documento equivalente), e di trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, anche una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della patente (o del documento equivalente). In caso di violazione di tali obblighi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.


L'obbligo della patente a punti è escluso in rapporto ai soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

SANZIONI PER I SOGGETTI PRIVI DI PATENTE

Se privi della patente (o documento equivalente), o con patente dotata di punteggio inferiore a 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo operanti nei cantieri temporanei o mobili sono puniti sia con una sanzione amministrativa pecuniaria non soggetta alla procedura di diffida, sia con l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per sei mesi. Sanzioni applicate anche se la patente è dotata di un punteggio inferiore a quindici crediti.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



LE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

Sei sono le condizioni espressamente indicate per il rilascio della patente a punti da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro:

1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



LE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

4. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
5. possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF)”;
6. avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



LE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

Il possesso dei requisiti è autocertificato dal richiedente, e nelle more del rilascio della patente, è consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.

In caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti accertata in sede di controllo successivo al rilascio, la patente viene revocata, ma decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Rilevante è l'impegno ispettivo richiesto dalla verifica in ordine alla veridicità delle autocertificazioni.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.






La sicurezza e la “patente a crediti”



ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO: OBBLIGHI FORMATIVI



Il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi formativi.

Si tratta di un adempimento previsto nell'art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla L. n. 215/2021, condizionato a un Accordo Stato-Regioni da adottare entro il 30 giugno 2022, ma non ancora adottato, e quindi un adempimento allo stato inapplicabile come condizione per il rilascio della patente a punti. (Al momento è disponibile una “Bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni del 13 maggio 2024).

Milano, 17 settembre 2024



La sicurezza e la “patente a crediti”



ADEMPIMENTI LAVORATORI AUTONOMI

Tra le condizioni per il rilascio della patente a punti, si colloca: **l'adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi** previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Solo che in base all'art. 21 D.Lgs. n. 81/2008 i lavoratori autonomi hanno la mera facoltà di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

Immaginabile è un argine difensivo che ne potrebbe trarre il committente accusato d'aver ammesso nel cantiere un lavoratore autonomo sprovvisto di patente per omesso adempimento degli obblighi formativi.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.

ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO: IL POSSESSO DEL DVR

Il requisito del “**possesso del Documento di Valutazione dei Rischi nei casi previsti dalla normativa vigente**” solleva un dubbio ermeneutico: si tratta di una formulazione atta a ricomprendere le ipotesi in cui il DVR risulti, sì, elaborato e dunque posseduto dal datore di lavoro, ma sia a ben vedere incompleto, inadeguato?

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.





ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO: OBBLIGHI FORMATIVI

La lettera della norma induce a rispondere di no. Nel qual caso , si apre la strada al rilascio della patente a punti anche in casi in cui il datore di lavoro abbia sostanzialmente violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.





DESIGNAZIONE DEL RSPP

Una condizione per il rilascio della patente a punti è l'avvenuta designazione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione.**

Beninteso, un RSPP dotato dei requisiti previsti dall'art. 32 D.Lgs. n. 81/2008.



La sicurezza e la “patente a crediti”



IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Punteggio iniziale: 30 crediti.


Punteggio minimo: non inferiore a 15 crediti

Decurtazioni nei casi e nelle misure indicati dall'allegato I-bis della Legge n. 56/2024, proporzionate alle risultanze degli accertamenti e, si badi, dei conseguenti provvedimenti definitivi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi, costituiti dalle sentenze passate in giudicato e dalle ordinanze-ingiunzione amministrative di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689 divenute definitive. Facile rendersi conto di quanto possano pesare i tempi della giustizia in tema di infortuni sul lavoro.

Spetta a un apposito decreto del Ministro del lavoro individuare i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



www.studiocazione.com



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Milano



Unione Provinciale
di Milano



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO